

Oggetto: procedimento contenzioso ex artt. 93 e ss. nonché 101 L. Fall. preordinato alla realizzazione delle ragioni di credito vantate dall'A.P. di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ex D.Lgs. n. 169/2016) nei confronti della TRASPORTI MARITTIMI LUISE SRL. Conferimento incarico all'Avv. Renato Spadaro, con studio in Napoli alla Via Dei Mille n. 16.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il Decreto n. 134 del 2 maggio 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ex D.Lgs. n. 169/2016), con poteri e attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 42 dell'11.2.2015 con la quale veniva conferito mandato all'Avv. Renato Spadaro di avviare la procedura di riscossione coattiva del credito vantato dall'Autorità portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ex D.Lgs. n. 169/2016) nei confronti della società TRASPORTI MARITTIMI LUISE SRL;

CONSIDERATO che, come comunicato dall'avv. Spadaro tramite PEC in data 18/07/2016, il Tribunale di Napoli, su istanza dell'Autorità portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ex D.Lgs. n. 169/2016), con sentenza n. 221/16 ha dichiarato il fallimento della società TRASPORTI MARITTIMI LUISE SRL, fissando l'udienza di verifica dello stato passivo al 15.11.2016 e concedendo sino al 14.10.2016 per la presentazione delle domande di ammissione;

CONSIDERATA la necessità di tutelare gli interessi dell'Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ex D.Lgs. n. 169/2016) presentando domanda di insinuazione allo stato passivo nel fallimento in oggetto per le ragioni di credito vantate da questa Amministrazione;

CONSIDERATO che l'avv. Spadaro, come già rilevato, ha assunto il patrocinio dell'Ente nel procedimento monitorio e sussistono pertanto i presupposti di specialità per il conferimento dell'incarico di difesa dell'Ente anche nel presente procedimento;

VISTA la sentenza n. 9253/1996 con la quale le sezioni Unite della Corte di Cassazione riconosce agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l'affidamento

della propria difesa all'ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro e, in presenza di specifica autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'avvocatura erariale;

VISTE le sentenze n. 1984 e n. 1985 del 7.4.2014 nonché n. 2880 del 25.5.2015 del T.A.R. Napoli nelle quali si dà atto, rispettivamente, che "... l'Avvocatura dello Stato, con dichiarazione effettuata all'udienza del 20 marzo 2014, ha rinunciato alla costituzione in giudizio per conto dell'Autorità portuale ..." e che "... l'Avvocatura dello Stato non possiede lo ius postulandi dell'Autorità portuale di Napoli ...";

CONSIDERATO che la mancanza dello ius postulandi dell'Avvocatura dello Stato è stata acclarata anche dal Giudice ordinario (cfr. Ordinanza del Tribunale penale di Napoli n. 14931 del 16.5.2015);

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE a far data dal 18 aprile 2016, il cui articolo 10 espressamente esclude i servizi legali dall'ambito di applicazione della normativa sugli appalti di servizi;

CONSIDERATO che "... ai fini dell'applicabilità o meno delle norme del codice dei contratti pubblici ai servizi legali, deve ritenersi che si è al cospetto di attività riconducibili nel concetto di servizi legali soltanto qualora l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso ed articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca ... è pertanto escluso che si debba procedere all'affidamento con una selezione pubblica qualora l'incarico consista nell'occasionale o episodico svolgimento di una attività di consulenza legale ... Al titolare della rappresentanza legale dell'Ente o al dirigente può essere rimessa la scelta intuitu personae del difensore esterno ..." (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania/Salerno, sentenza n. 1197 del 28.5.2015);

CONSIDERATO che anche la Corte dei Conti – sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, nella deliberazione n. 137/2013/PAR ha testualmente affermato che: "... il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, della non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici...";

VALUTATE le ragioni di necessità discendenti dall'obbligo di resistere in giudizio e dalla oggettiva impossibilità per il dirigente dell'Ufficio Legale di seguire la presente controversia, a causa del carico di lavoro assegnato, in sede consultiva e giurisdizionale, e della consistente riduzione di personale, che impongono l'affidamento della presente attività di patrocinio all'esterno;

CONSIDERATO che l'art. 23 della legge n. 247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) prevede l'affidamento della responsabilità


dell'Ufficio Legale ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità ai principi della Legge professionale;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Ufficio Legale, avvocato cassazionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale, ritiene che l'incarico di rappresentare l'Autorità Portuale di Napoli nel nel procedimento contenzioso in oggetto non possa che essere affidato all'Avv. Renato Spadaro, già assegnatario del relativo procedimento monitorio;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Ufficio Legale propone l'adozione della presente delibera, essendo la stessa regolare da un punto di vista tecnico ed amministrativo ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO LEGALE

(Avv. Antonio del Mese)



Considerato che l'impegno necessario alla copertura della spesa presuntiva per oneri legali sarà oggetto di successivo atto deliberativo, per ragioni di economicità procedimentale discendenti dall'urgenza derivante da esigenze processuali e, nello specifico, per garantire il rispetto dei termini di costituzione in giudizio;

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, secondo il presente schema di deliberazione;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente Avv. Antonio del Mese;
2. Di autorizzare l'Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ex D.Lgs. n. 169/2016) a proporre domanda di insinuazione allo stato passivo, ex art. 93 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, per le ragioni di credito vantate nel fallimento TRASPORTI MARITTIMI LUISE SRL;
3. di affidare il relativo incarico, ad ogni effetto di legge, all'Avv. Renato Spadaro, con studio in Napoli alla Via dei Mille n. 16, al quale verrà rilasciato apposito mandato;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. e al dr. D.T. Sara affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Organi di Vertice, cartella Avvocatura, Delibere Anno 2016, Affidamento incarichi Avvocati esterni;
5. di impegnare con successivo atto deliberativo la spesa presuntiva afferenti gli oneri legali che, una volta determinata, graverà sul capitolo 27 del bilancio dell'Ente;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

N. 313

dell'Autorità portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ex D.Lgs. n. 169/2016).

Napoli, li 29 SET. 2016

Ufficio Legale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (C.P.) Antonio Basile

Si notifici: Ufficio Legale - Avv. Del Mese _____; Area Ist. _____ ^{RAG} **via mail:**
R.P.C.T. _____ D. Sara _____.

Napoli, li 29 SET. 2016